



Dipartimento
Mercato del Lavoro

CIGO "Covid 19" per INDUSTRIE TESSILI, CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA, FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS", art. 50-bis, c.2 (convertito nella L. 106/2021)

agosto 2021

➔ Numero di settimane e periodo di possibile utilizzo:

dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per massimo 17 settimane di CIGO "Covid-19".

NB Per garantire la continuità di copertura dei lavoratori sottoposti a CIGO, la richiesta può essere effettuata a partire dal 28 giugno 2021 (inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021) per tutti i datori di lavoro a cui alla data del 27 giugno 2021 sono state autorizzate interamente le 13 settimane previste dal DL 41/2021 "Sostegni", art. 8, c. 1. Qualora queste non siano state interamente richieste e autorizzate, la prestazione viene riconosciuta dal 1° luglio 2021 per un massimo di 17 settimane.

NB Per queste settimane di CIGO è previsto l'**esonero del versamento del contributo addizionale**.

➔ Destinatari:

datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili (codici ATECO 2007 n. 13, 14 e 15) che sospendono o riducono l'attività lavorativa per effetto dell'emergenza epidemiologica -anche quelli che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso la CIGS e ne richiedono preventivamente la sospensione al MLPS.

➔ Requisito soggettivo lavoratore/trice:

essere in forza alla data del 30 giugno 2021.

NB Qualora ci sia stato un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. o assunzioni a seguito di cambio di appalto, per l'anzianità si computa anche il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato per il precedente datore di lavoro.

➔ Modalità di pagamento:

in **busta paga** se anticipato dal datore di lavoro, con successivo conguaglio, o, su sua richiesta, **pagamento diretto** da parte dell'Inps.

NB le quote di **TFR** maturate durante il periodo di integrazione salariale rimangono a carico del datore di lavoro.

➔ Termini decadenziali:

l'azienda risponde in solido qualora:

1. non rispetti i termini previsti (entro il 31 agosto 2021) per l'invio della domanda di CIGO a causale "Covid 19 – DL 99/21" o "Covid 19 – DL 99/21 – sospensione CIGS";
2. non rispetti i termini di invio dei dati necessari per il pagamento o saldo dei trattamenti entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocata la riduzione/sospensione o entro 30 giorni dalla notifica autorizzativa dell'Inps (PEC) qualora più favorevole.

➔ Blocco dei licenziamenti:

Ai datori di lavoro che utilizzano questo strumento senza il versamento dei contributi addizionali, **è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** (L. 223/91) e **individuale** per giustificato motivo oggettivo (L.604/66), e sospese quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, **fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dall'utilizzo della CIGO.**

Restano escluse dalla preclusione quattro casistiche:

- 1.** cessazione definitiva dell'attività d'impresa con messa in liquidazione della società senza continuazione, neanche parziale, dell'attività; **2.** accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, solo per le/i lavoratrici che aderiscono volontariamente all'accordo collettivo; **3.** in caso di fallimento, se non è previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne viene disposta la cessazione; **4.** nei casi di cambio appalto nei quali il personale in forza oggetto del recesso viene riassorbito dal datore di lavoro subentrante.